

Come noto i **PIR** (*Piani Individuali di Risparmio*) sono strumenti finanziari di investimento che godono di rilevanti agevolazioni fiscali. La disciplina sui PIR è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1 L. 232/2016) e successivamente più volte modificata.

Gli incentivi sono volti ad incoraggiare le **persone fisiche** ad effettuare **investimenti a lungo termine** (per almeno cinque anni) nell'economia reale e, in particolare, nelle piccole e medie imprese (**PMI**). Infatti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto, tra l'altro:

1) che non sono soggetti a imposizione: (i) i “**redditi di capitale**” di cui all'art. 44 TUIR, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e (ii) i **redditi diversi** di cui all'art. 67 c. 1 lett. *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) TUIR conseguiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti in PIR;

2) che il **trasferimento a causa di morte** dei PIR **non** è soggetto all'**imposta sulle successioni e donazioni** di cui al D.Lgs. 346/90.

Questa esenzione riguarda, quindi, solo i trasferimenti *mortis causa* dei PIR e non la donazione dei PIR stessi, similmente a quanto è previsto dall'art. 12 c. 1 lett. h) e i) D.Lgs. 346/90 per i titoli di Stato che “*non concorrono a formare l'attivo ereditario*”, ma non sono esenti dall'imposta di donazione.

### **Novità introdotte dalla Legge di Bilancio**

L'art. 8 dello Schema di Legge di bilancio 2022, intitolato (*Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.*) modifica la disciplina dei PIR semplicemente estendendo i limiti massimi di investimento a cui sono condizionati i benefici fiscali dei PIR. Viene così previsto che ciascun investitore abbia:

1) un **limite annuale** fissato a € 40.000;

2) un **limite complessivo nel quinquennio** fissato a € 200.000.

La disciplina previgente prevedeva la destinazione di somme o valori nei PIR per un importo massimo, per ciascun anno, di € 30.000, con un limite d'investimento massimo di € 150.000.

L'art. 8 in esame, seppur piuttosto stringato e portatore di modifiche di modesto rilievo, risulta comunque di grande rilevanza in quanto dimostra la continua attenzione del Governo e del Legislatore verso le politiche di investimento a favore delle **PMI** (che costituiscono l'ossatura dell'imprenditoria italiana).

In altri termini un ampliamento delle possibilità di investimenti in PIR comporta non solo un potenziamento dello strumento ma anche la conferma che lo strumento è “sponsorizzato” anche da questo Governo.

Da notarsi al riguardo che il 19 gennaio 2021 l'AE aveva messo online per la consultazione pubblica un articolato **schema di circolare** relativo ai PIR (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-19-01-2021>). Tuttavia, gli operatori sono ancora oggi

in attesa dell'emanazione della circolare definitiva.

Le modifiche previste dall'art. 8 in esame riguardano solamente i PIR costituiti fino al **31 dicembre 2019**. Per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020 (c.d. “**PIR 2020**” o “**Nuovi PIR**”) l'art. 136 DL 34/2020 aveva già elevato il limite annuale a € 150.000 e il limite quinquennale a € 1.500.000. La lett. b) del predetto art. 34 aveva inoltre stabilito che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo PIR 2020.

Per una efficace cronistoria delle modifiche normative riguardanti i PIR è possibile consultare il “Dossier – Legge di Bilancio 2022” pubblicato il 17/11/2021 dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

## **Le condizioni per accedere all'esenzione**

Restano, invece, invariati i requisiti previsti per accedere ai **vantaggi fiscali** previsti per chi investe nei PIR che si riassumono brevemente.

- (i) i PIR sono rivolti esclusivamente alle **persone fisiche**, non esercenti attività di impresa, **residenti** in Italia;
- (ii) i PIR devono essere detenuti ininterrottamente per **almeno 5 anni**. In caso di rimborso prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri PIR entro trenta giorni dal rimborso (art. 1 c. 106 L. 232/2016);
- (iii) le somme o i valori destinati nel PIR devono essere investiti:
  - per una quota del 70% in **obbligazioni** e azioni di società quotate e non, emesse da imprese residenti in Italia, negli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europea ma con attività stabile in Italia;
  - per il 30% del predetto 70%, l'investimento deve riguardare **strumenti finanziari** non inclusi nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Ciascun PIR non può includere investimenti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o di entità appartenente al medesimo gruppo dell'emittente.

## **PIR e investimenti in start-up e PMI innovative**

Si ricorda che i c. 7 e 8 dell'art. 34 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) hanno aumentato dal 30% al **50%** la **detrazione** spettante alle persone fisiche che investono in **start-up** e in **PMI innovative**. Il regime agevolativo è disponibile sia per investimenti effettuati direttamente dall'investitore, sia indirettamente cioè acquistando o sottoscrivendo quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) o altre società di capitali che investono prevalentemente nelle predette imprese innovative. Al riguardo è interessante notare che la bozza di circolare dell'AE messa online per pubblica consultazione indica che qualora detti OICR si qualificano come **PIR compliant** e che nello stesso tempo sia qualificati per i benefici previsti dal DL 179/2012, allora gli investitori potranno usufruire del regime di esenzione previsto per i redditi derivanti da PIR e delle detrazioni previste appunto per gli investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.

**Utente:** FEDERICO ANDREOLI  
mementopiu.it - 25.11.2021